

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

L'Università degli Studi di L'Aquila – Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata per la stipula del presente atto convenzionale, dal Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche Prof. Luca Lozzi, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 02/08/1961, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università, autorizzato e delegato alla stipula della presente Convenzione dal Rettore dell'Università con D.R n. 1610-2012 prot. n. 23633 del 05.07.2012, d'ora in poi denominata “**Soggetto Promotore**”

E

_____,
(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

con sede legale in _____ provincia _____ Via _____

CAP _____ Codice fiscale (o Partita I.V.A.) n. | | | | | | | | | | | | | | | |

rappresentato da _____, d'ora in poi denominato “**Soggetto Ospitante**”

Premesso:

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal suo regolamento di attuazione emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;
- che l'Università degli Studi dell'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

1.1 Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98.

1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio il Soggetto Ospitante mette a disposizione dell'Università le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale del Soggetto Ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.

2.3 Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) le generalità del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
- c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

2.5 È consentita la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede previa comunicazione all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5.

2.6 Il Soggetto Ospitante è tenuto a rilasciare al tirocinante, ove richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 3 Svolgimento e durata del tirocinio

3.1 Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 12 mesi. Nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la durata è estensibile a 24 mesi. La durata viene specificata nel Progetto di cui al n. 2.3, che precede, relativo ad ogni tirocinante. La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto n. 142/98.

3.2 Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento **il tirocinante** è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante in attuazione del D. Lgs. n. 81/2008;
- mantenere la necessaria riservatezza e non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- inviare alla Segreteria Amministrativa competente mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso il Soggetto Ospitante, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.

3.4 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Università degli Studi dell'Aquila, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3.5 La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università degli Studi dell'Aquila alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.

Art. 4 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

4.1 Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 comma 1 lettera a), e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante; ai fini delle attività disciplinate dalla presente convenzione il Datore di Lavoro, il Dirigente e il preposto, sono quelli del Soggetto Ospitante.

4.2 A questo proposito, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stabiliscono che:

- il Soggetto Promotore si fa carico della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D. Lgs 81/08, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione ai tirocinanti dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale;
- il Soggetto Ospitante è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 D. Lgs 81/08. Ai sensi del citato articolo, il Soggetto Ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli stessi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata e ivi compresa, se necessaria per la mansione, la formazione di cui all'art.111 del D. Lgs. 101/2020 relativa alla prevenzione e protezione per l'attenuazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- sul Soggetto Ospitante ricadono inoltre gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08.

4.3 Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stabiliscono inoltre che:

- il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che l'attività di tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008;
- il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali";
- il Soggetto Ospitante si impegna alla compilazione dell'ALL. I in caso di Azienda/Ente o ALL. II in caso di ONLUS/NO PROFIT, senza dipendenti.

4.4 Le parti concordano inoltre che il docente che richiede l'attivazione della Convenzione, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal Soggetto Promotore, provvede a:

- fornire, al Soggetto Ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);
- accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (ALL. I o ALL. II a seconda che sia Ente/Azienda o ONLUS/NO PROFIT senza dipendenti;
- compilare l'autodichiarazione allegata (All. II) in qualità di Tutor in assenza di compilazione dell'ALL. I da parte del Soggetto Ospitante al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste durante il tirocinio.

4.5 Qualora l'attività oggetto della convenzione esponga ai rischi correlati all'impiego di radiazioni ionizzanti, il soggetto promotore (Presidente corso di studi, Direttore scuole di specializzazione, direttore di Dipartimento) provvede inoltre a:

- segnalare alla struttura di radioprotezione dell'Ateneo i lavoratori, anche equivalenti, coinvolti nell'attività oggetto della convenzione.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione esponga ai rischi correlati all'impiego di radiazioni ionizzanti, ai sensi delle disposizioni degli artt. 111, 112, 113 e 115 D. Lgs.101/2020, con la presente convenzione si stabilisce che:

- Il soggetto ospitante è responsabile degli obblighi elencati negli art. 111 e 112 del D. Lgs.101/2020
- Il soggetto promotore si impegna a formulare un giudizio di idoneità preliminare sulla base di una classificazione presuntiva
- Il soggetto ospitante si impegna a rivalutare la classificazione del lavoratore nell'attività oggetto della convenzione, e a sottoporlo a sorveglianza sanitaria se necessario ai sensi del punto g), comma 1, art.112 del D. Lgs.101/2020

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare la trasmissione delle informazioni rilevanti della sorveglianza e dell'esposizione al soggetto promotore.

Art. 5 Coperture assicurative

5.1 L'Università degli Studi dell'Aquila assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel Progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti formativi e di orientamento.

5.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi dell'Aquila) ed all'Università stessa.

Art. 6 Comunicazioni

I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Art. 7 Risoluzione delle controversie

7.1 Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

7.2 Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello dell'Aquila.

Art. 8 Trattamento dati

8.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

8.2 Le Parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR in relazione ai trattamenti specificati nell'addendum "Accordo di Contitolarità" (ALL. III) che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente Convenzione.

8.3 Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 9 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10 Decorrenza della presente Convenzione

10.1 La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

10.2 In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 11 Registrazione e spese

11.1 La presente Convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.

11.2 Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.

11.3 È soggetta ad imposta di bollo di euro 48,00 ai sensi dell'art. 2 c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del Soggetto Ospitante da assolversi alternativamente:

- Virtualmente, ex art.15 del DPR 642/1972 - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - uff. Territoriale di _____ n. _____ del _____

- Apponendo il contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di euro _____ rilasciato in data _____ codice univoco identificativo _____

11.4 La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

L'Aquila, _____

Firma e Timbro Soggetto Promotore

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luca Lozzi)

Firma e Timbro Soggetto Ospitante

Il Rappresentante Legale dell'Azienda

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale: _____

Sede legale: Via _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____ Telefono _____

E-mail _____

PEC _____

Altre sedi _____

Recapito Corrispondenza:

Via _____ CAP _____ Città _____

Settore di attività:

- ☐ Studi Professionali ☐ Imprese ☐ Pubblica Amministrazione
- ☐ Enti del terzo settore ☐ Enti senza scopo di lucro ☐ Altro

Codice fiscale o Partita IVA

Legale Rappresentante

Cognome _____ Nome _____

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi dell'Aquila

Funzione Aziendale _____

Telefono_____E-mail_____

Dimensione organico: (barrare la casella)

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
☐ Fino a 5 unità	1
☐ Da 6 a 19 unità	2
☐ Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità

Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage. Integrati dalla D.G.R. Abruzzo n.112 del 22 febbraio 2018

Informativa si sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi dell'Aquila. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@univaq.it; PEC: rpd@pec.univaq.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato la segreteria didattica del Dipartimento. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo:

<https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=item=file&table=allegato&id=177>

Trasferimento verso paesi extra UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato al momento della presentazione della candidatura attraverso lo specifico bando, solo a seguito del rilascio dell'esplicito consenso dell'interessato di cui all' art. 49, comma 1 del Regolamento UE 2016/679.

**Firma e Timbro
per il Soggetto Ospitante**

ALL. I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ITALIA

(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ residente a _____
(_____) in via _____ n° _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di _____ del **Soggetto Ospitante**,

DICHIARA

- ✓ Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29);
- ✓ Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All. IV);
- ✓ Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett. b e art. 34, D. Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D. Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D. Lgs.81/08);
- ✓ Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett. a; artt. 47, 48, 49 e 50);
- ✓ Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08);
- ✓ Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D. Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D. Lgs. 17/10);
- ✓ Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D. Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425);
- ✓ Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D. Lgs 81/08: artt. 43-46; DM 2/09/2021; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data _____

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

ALL. II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____

residente a _____ (_____) in via _____ n° _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di **docente richiedente l'attivazione della Convenzione, o responsabile Onlus/No Profit ***, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal Soggetto Promotore

DICHIARA

di aver visionato lo stato dei luoghi nei quali è previsto lo svolgimento delle attività di tirocinio e che queste presentano caratteristiche idonee, in materia di sicurezza, per accogliere tirocinanti e per consentire lo svolgimento delle attività previste.

Data _____

Firma

Docente richiedente l'attivazione della Convenzione*

Responsabile Onlus/No Profit senza dipendenti*

* Cancellare quanto non di interesse

ALL. III

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

Il presente Addendum integra la parte relativa al trattamento dei dati disciplinata dall'art. 8 della Convenzione.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 26 del GDPR le Parti stipulano il seguente accordo di contitolarità per definire il trattamento di quei dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor che saranno trattati congiuntamente nell'esecuzione della presente Convenzione.

Sono oggetto del presente accordo di contitolarità i dati personali degli studenti iscritti, dei professori, dei ricercatori e tutor coinvolti nelle attività formative, ivi compresi dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Sono altresì oggetto di contitolarità i dati assicurativi e i dati contenuti negli eventuali certificati di idoneità alla salute, rilasciati dal medico competente.

Le Parti si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

Per tutti quanti gli altri trattamenti non specificamente sopra indicati, le Parti rimangono autonomi titolari ed entrambe assolveranno in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata è Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della eventuale cartella sanitaria).

L'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente/Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I Titolari tratteranno i dati di ciascuna competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, agli interessati tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Per le suddette informazioni le Parti si impegnano a comunicare ai tirocinanti che le informazioni complete sulle modalità di trattamento dei dati sono consultabili per:

- l'Università sul sito internet istituzionale alla pagina:

<https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=item=file&table=allegato&id=177>

- l'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata sul sito internet istituzionale alla pagina web:

Le Parti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") inerente la Convenzione di tirocinio tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 2016/679. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità di Vigilanza.

Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Le comunicazioni previste dal presente accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

- per l'Università degli Studi dell'Aquila:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Ateneo:

E-mail: rpd@strutture.univaq.it;

PEC: protocollo@pec.univaq.it

per l'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Ente/Azienda:

E-mail: _____

PEC: _____

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Aquila, _____

Firma e Timbro Soggetto Promotore

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luca Lozzi)

Firma e Timbro Soggetto Ospitante

Il Rappresentante Legale dell'Azienda